



CONSIGLIO REGIONALE
Segretariato Generale
Settore “Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi”

Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse a sottoscrivere una convenzione per la realizzazione di attività formative per il restauro di superfici decorate ed elementi di pregio posti nelle sedi del Consiglio regionale della Toscana in via Cavour 2-4 -18 Firenze.

Con il presente avviso esplorativo, il cui schema è stato approvato con decreto dirigenziale del 12 luglio 2024 n. 678, il Consiglio regionale della Toscana intende favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti accreditati per l'insegnamento del restauro (art. 29, comma 9 e 11 del D. Lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio) e interessati alla stipula di convenzioni finalizzate alla realizzazione di attività formative teorico/pratiche in materia di restauro da svolgersi all'interno delle sedi del Consiglio regionale della Toscana.

Il presente avviso è pubblicato:

- sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Toscana;
- sul BURT

ART.1- FINALITA' DELL' AVVISO

Il presente avviso è finalizzato all'individuazione di scuole di alta formazione e studio, centri ed altri soggetti pubblici e privati accreditati per l'insegnamento del restauro, con i quali stipulare convenzioni - sulla base di una specifica proposta progettuale - per la realizzazione di attività formative di restauro su manufatti presenti all'interno delle sedi del Consiglio regionale della Toscana al fine di proseguire il percorso avviato già da qualche anno dall'Amministrazione regionale finalizzato alla valorizzazione del proprio patrimonio culturale.

La partecipazione all'avviso - avente carattere esplorativo e preliminare alla negoziazione di successive convenzioni - non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva la facoltà di sospendere o revocare lo stesso in ogni fase della procedura - anche valutando soluzioni alternative per il perseguimento delle medesime finalità - senza che i partecipanti possano avanzare eccezioni o pretese.

ART. 2 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Le manifestazioni di interesse, redatte secondo il Modello denominato “Manifestazione d’interesse”, corredate della documentazione prescritta e sottoscritte digitalmente, dovranno essere trasmesse entro **20 settembre 2024 ore 13:00** all'indirizzo istituzionale consiglioregionale@postacert.toscana.it con l'indicazione del mittente e nell'oggetto la dicitura "**Manifestazione di interesse a sottoscrivere una convenzione per la realizzazione di attività formative per il restauro di superfici decorate ed elementi di pregio posti nelle sedi del Consiglio regionale della Toscana**".

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono presentare manifestazione di interesse le scuole di alta formazione e studio per l'insegnamento del restauro di cui all'art. 29, comma 9 del D. Lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché i centri di cui al comma 11 dello stesso articolo del Codice e gli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato per la stessa attività.

ART. 4 - REQUISITI

Per l'ammissibilità delle manifestazioni di interesse, i soggetti interessati, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. accreditamento per l'insegnamento del restauro (art. 29, comma 9 e 11 del D. Lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio);
2. requisiti di ordine generale per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
3. esperienza pregressa almeno biennale nell'organizzazione di attività formative analoghe a quella oggetto del presente avviso.

Il soggetto partecipante dovrà, inoltre, fornire informazioni in merito alla struttura organizzativa in grado di compiere l'intero iter di restauro, comprensive della presentazione del progetto formativo ed operativo dello stage, mediante relazione illustrativa di massimo 20 pagine (10 fogli).

ART. 5-SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni d'interesse, il Segretario generale del Consiglio regionale nomina una Commissione tecnica che provvederà alla valutazione della documentazione pervenuta.

Il Consiglio regionale avvierà con tutti i soggetti che abbiano presentato una manifestazione di interesse ammissibile e che risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, una negoziazione volta all'attivazione di uno stage e/o di corsi per almeno tre interventi di restauro nel periodo di validità del rapporto convenzionale, compatibilmente con i tempi necessari per ottenere le autorizzazioni da parte degli organismi preposti.

Al fine di garantire appieno il raggiungimento del fine statutario individuato nel sostegno all'attività formativo/didattica per la conservazione dei beni culturali, sarà assicurata la massima partecipazione di tutti gli operatori interessati agli interventi di restauro attraverso una equa distribuzione dei singoli interventi.

Nessun obbligo sorgerà tra le parti fino all'avvenuta approvazione e sottoscrizione delle relative convenzioni.

ART. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE DI INFORMAZIONI

Responsabile del procedimento, ai sensi dell'Art. 5 L. 241/1990, è l'Arch. Annalisa Arrigo email a.arrigo@consiglio.regione.toscana.it

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione della manifestazione d'interesse, nonché per la stipula della successiva convenzione, è richiesto alle scuole di alta formazione/centro accreditati di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 al Consiglio regionale, che tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

1. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati forniti dalle scuole di alta formazione/centri vengono raccolti e trattati dal Consiglio Regionale, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e, in particolare, ai fini della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, in ottemperanza a precisi obblighi di legge;
- i dati da fornire da parte delle scuole di alta formazione/centri vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione della convenzione.

2. Le scuole di alta formazione/centri sono tenuti a fornire i dati al Consiglio regionale, in ragione degli obblighi derivanti dalla normativa di settore; il rifiuto di fornire i dati richiesti da questa Amministrazione, potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il soggetto

alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa, nonché l'impossibilità di stipulare la convenzione.

3. I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: dati personali comuni (es. dati anagrafici), dati relativi a condanne penali e reati (cd. giudiziari) di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.

4. Il titolare del trattamento è la Regione Toscana - Consiglio regionale (dati di contatto consiglierionale@postacert.toscana.it).

5. I dati personali saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata.

6. I dati raccolti potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni al Consiglio regionale, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati;
- all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;

- ad altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali previsti dalla normativa di settore.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa il soggetto convenzionato prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi.

7. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione della convenzione in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.

8. Diritti del soggetto interessato. Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dal soggetto invitato alla stazione appaltante. All'interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

9. Con la presentazione della manifestazione d'interesse e/o sottoscrizione della convenzione il legale rappresentante/procuratore del soggetto convenzionato prende atto espressamente del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

ART. 8 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED OBBLIGHI DEI CONTRAENTI.

La Convenzione, sulla base della proposta progettuale negoziata con il Consiglio regionale, prevede che l'Istituto/Centro convenzionato organizzi stage e corsi, rivolti ai propri allievi, che avranno ad oggetto il restauro conservativo di manufatti di valore storico - artistico (almeno tre interventi di restauro nel periodo di validità del rapporto convenzionale, compatibilmente con i tempi necessari per ottenere le autorizzazioni da parte degli organismi preposti) selezionati dall'Istituto/Centro all'interno dell'elenco predisposto dal Consiglio regionale.

L'Istituto/Centro convenzionato dovrà provvedere, a proprie spese:

1. a redigere, di concerto con il Consiglio regionale un documento di intesa programmatica sugli interventi che, tenendo conto delle opere da realizzare come attività pratica all'interno dei corsi/stage, individui almeno l'oggetto d'intervento, il cronoprogramma e la stima delle spese previste per l'acquisto dei beni occorrenti alla realizzazione dell'intervento di restauro;
2. a redigere i progetti di restauro esecutivo dei manufatti individuati nel documento di intesa, che dovranno essere sottoposti all'approvazione degli organismi competenti;
3. a nominare un responsabile tecnico e un responsabile della sicurezza i cui nominativi saranno trasmessi agli Uffici tecnici del Consiglio regionale;
4. a redigere e fornire all'Ufficio tecnico del Consiglio regionale la documentazione afferente alla sicurezza: in particolare devono essere prodotti:

- un documento in cui siano descritte le attività che saranno effettuate presso la sede del Consiglio regionale con indicazione delle figure preposte ai fini della sicurezza e degli eventuali rischi e prescrizioni per la sicurezza;
- documentazione attestante l'avvenuta formazione e informazione degli allievi e addetti dell'Istituto/Centro che saranno presenti nelle sedi del Consiglio regionale;
- la dichiarazione attestante l'avvenuta fornitura dei DPI ad allievi ed addetti (rispondenti al D. Lgs. 475/92);

5. alla fornitura di attrezzature, impianti e mezzi d'opera, nonché alla custodia di tutto questo;

6. alla realizzazione degli interventi di restauro, definiti nel progetto di restauro, secondo il cronoprogramma concordato tra la Direzione dell'Istituto e gli Uffici tecnici del Consiglio regionale;

7. al trasporto a propria cura dei manufatti oggetto di intervento presso il proprio laboratorio, previa autorizzazione del Consiglio regionale ed espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa di settore sui beni culturali;

8. al mantenimento della pulizia funzionale e del decoro dell'area interessata dal restauro durante lo svolgimento dello stesso ed alla bonifica e pulizia finale dei luoghi e dei manufatti.

Resta inteso che:

- il progetto di restauro dovrà essere redatto e sottoscritto da un restauratore qualificato ai sensi dell'art. 182 del Dlgs 42/2004;
- ogni progetto sarà realizzabile soltanto a seguito dell'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni e nulla osta, ove dovuti;
- gli interventi di restauro saranno effettuati dagli allievi di stage e corsi sotto la guida di restauratori qualificati ai sensi del Dlgs 42/2004 (responsabile tecnico).

Il soggetto convenzionato dovrà dichiarare la conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento, adottato dal Consiglio regionale con Delibera dell'Ufficio di presidenza n. 84/2019 e l'impegno ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti ed allievi il suddetto Codice, pena la risoluzione del rapporto convenzionale.

Il soggetto convenzionato si impegna, inoltre, al rispetto delle indicazioni contenute nel DUVRI i cui contenuti verranno di volta in volta condivisi con i competenti Uffici del Servizio Prevenzione e Protezione della Regione Toscana.

Al termine di ogni restauro l'Istituto/Centro convenzionato presenterà al Consiglio regionale, entro 30 giorni dall'effettiva conclusione, una relazione sugli interventi eseguiti, comprensiva di idonea documentazione fotografica *ante operam*, *durante* e *post operam* ed eventuali elaborati grafici.

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei documenti e degli elaborati redatti nell'ambito della convenzione rimarranno di titolarità esclusiva del Consiglio regionale che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

Il Consiglio regionale, per il tramite dei propri Uffici tecnici, provvederà:

1. all' approvazione e verifica delle tempistiche riportate nel documento di intesa programmatica sugli interventi di restauro proposti, al fine di evitare possibili interferenze e contatti diretti tra le attività svolte dall'Istituto/Centro convenzionato e le attività presenti nelle sedi del Consiglio regionale;
2. a fornire all'Istituto/Centro convenzionato i Piani di emergenza delle sedi del Consiglio regionale;
3. al rimborso delle sole spese sostenute per l'acquisto di beni occorrenti alla realizzazione degli interventi fino ad un massimo di Euro 10.000,00 al lordo IVA per singolo intervento di restauro, coerentemente con la stima delle quantità approvata nel documento di intesa programmatica;
4. a rendere accessibili le forniture idriche ed elettriche per l'approvvigionamento senza nessun rimborso per le utenze fornite fatto salvo gli oneri di realizzazione dei quadri e relative conformità che rimangono a carico dell'Istituto/Centro convenzionato ove necessari nel rispetto della normativa vigente;
5. a mettere a disposizione dell'Istituto/Centro convenzionato, oltre all'area individuata per le lavorazioni, idonei locali o aree per lo stoccaggio dei materiali e delle attrezzature, nonché idonei servizi igienici per il personale impiegato nell'area d'intervento;
6. effettuare la vigilanza sull'intero iter di restauro dalla progettazione alla realizzazione degli interventi;
7. ad autorizzare, previa espressa richiesta, l'accesso alla mensa del Consiglio regionale presso Palazzo Pegaso (via Cavour 4) negli orari indicati.

ART. 9 - USO DEGLI SPAZI ED ACCESSO ALL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

Il Consiglio regionale si impegna a consentire all'Istituto/Centro convenzionato l'accesso ai luoghi oggetto di intervento per tutta la durata dello stesso.

La presenza degli addetti e degli allievi dell'Istituto/Centro convenzionato non dovrà interferire con le normali attività che si svolgeranno all'interno delle Sedi del Consiglio regionale.

Le aree e gli spazi oggetto degli interventi saranno di volta in volta delimitati ed utilizzati esclusivamente dall'Istituto /Centro convenzionato per realizzare gli interventi, fatta salva la facoltà di accesso di personale autorizzato del Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale si riserva la facoltà di ispezionare in ogni momento i manufatti concessi in restauro, per verificarne lo stato, specialmente per quanto concerne la sicurezza di persone e cose, nonché la pulizia ed il decoro, richiamando eventualmente al miglior uso e ripristino, senza che ciò implichi propria responsabilità in caso di mancanze che fossero oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti.

Nei casi di necessità di accesso ai luoghi oggetto di intervento da parte del personale del Consiglio regionale, l'accesso sarà sempre e comunque consentito in modo che venga garantita la sicurezza.

Il Consiglio regionale potrà comunicare al soggetto convenzionato giorni/ore in cui non potranno essere effettuate operazioni, per qualsiasi sopraggiunta ragione di ordine pubblico o organizzativo.

ART. 10 -SICUREZZA DEGLI ALLIEVI E DEGLI ADDETTI

Tutti gli oneri e gli obblighi relativi alla sicurezza degli allievi e degli addetti del soggetto convenzionato saranno a carico del Datore di lavoro dello stesso Ente, sollevando il Consiglio regionale da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

La sicurezza degli allievi del soggetto convenzionato nelle sedi oggetto d'intervento sarà assicurata dalla sorveglianza del responsabile della sicurezza, come pure è assicurata dal Datore di lavoro che, avvalendosi della consulenza del R.S.P.P. ha valutato tutti i rischi riportati nel documento previsto dall'art. 28 del D. Lgs. 81/2008.

Il soggetto convenzionato dovrà, comunque, garantire le forme assicurative di legge e gli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza per le attività rese nella sede d'intervento.

Gli allievi e gli addetti del soggetto convenzionato dovranno essere comunicati, identificati al loro primo ingresso ed essere dotati di tesserino di riconoscimento.

L'ingresso di mezzi d'opera necessari alle lavorazioni all'interno del Palazzo Pegaso e/o di Palazzo Bastogi sarà consentito ai soli allievi, addetti ed istruttori del soggetto convenzionato, previa autorizzazione.

Il Consiglio regionale, mediante i propri Uffici tecnici, provvederà ad avvertire tempestivamente il soggetto convenzionato dell'esistenza di eventuali situazioni che impediscano la regolare esecuzione degli interventi.

ART. 11- RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Istituto/Centro convenzionato resterà pienamente responsabile dei manufatti assegnati per il restauro e di tutto quanta accada nell'area oggetto d'intervento per tutta la durata dello stesso.

L'Istituto/Centro convenzionato è, altresì, responsabile delle azioni dei propri addetti e allievi, anche relativamente alla frequentazione di Palazzo Pegaso e/o Bastogi, durante tutto l'orario giornaliero di apertura.

Il Consiglio regionale, qualora si verifichi qualsivoglia conseguenza dannosa dovuta alle lavorazioni in corso, a persone o cose, sia di pertinenza propria, sia degli altri operatori, del personale dipendente del Consiglio regionale e dei frequentatori di Palazzo Pegaso e Palazzo Bastogi, si rivarrà nei confronti del soggetto convenzionato.

L'Istituto/Centro convenzionato dovrà di conseguenza garantire, oltre la regolare copertura assicurativa per il proprio personale e per gli allievi contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle prestazioni inerenti la convenzione, un'adeguata polizza assicurativa a garanzia degli eventuali danni e per responsabilità civile contro terzi di valore non inferiore 500.000,00 euro, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Consiglio regionale, di durata pari a quella della convenzione. Nel caso in cui si renda necessario movimentare i manufatti oggetto d'intervento il soggetto convenzionato, previa autorizzazione del Consiglio regionale ed espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa di settore sui beni culturali, dovrà essere in possesso di idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali danni e/o furto che potrebbero verificarsi durante il trasporto e la permanenza presso il laboratorio del soggetto convenzionato.

Copia delle coperture assicurative dovranno essere depositate agli atti dell'Ufficio tecnico del Consiglio regionale prima della stipula della convenzione.

ART. 12 - DURATA DELLA CONVENZIONE

Le convenzioni stipulate a seguito del presente avviso avranno la durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione. Qualora si presentino ragioni, riconosciute valide anche dal Consiglio regionale tali da impedire l'esecuzione degli interventi di restauro nel termine come sopra stabilito, le parti, d'intesa tra loro e sentiti i competenti uffici, potranno convenire una proroga delle stesse, di durata non superiore ad un anno.

ART. 13 - REGISTRAZIONE E SPESE

Le Convenzioni saranno registrate solo in caso d'uso e con spese interamente a carico del richiedente.

ART. 14 - CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in merito all'esecuzione della convenzione, le parti concordemente ed irrevocabilmente stabiliscono, la competenza del Foro di Firenze.

Il Dirigente
Dott.ssa Monica Piovi